



Newsletter Wikilabour.it

Il grande dizionario dei diritti dei lavoratori annotato con la giurisprudenza

Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4

Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico.

Con il decreto-legge n. 4 del 27 gennaio 2022 (cd. decreto Sostegni-ter), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2022, il Governo interviene nuovamente sulla disciplina degli ammortizzatori sociali dopo le modifiche strutturali apportate dalla legge di Bilancio 2022, apportando correttivi di sistema alla riforma e con misure di sostegno per la ripresa economica delle imprese che sono ancora in difficoltà.

ESONERO CONTRIBUTIVO PER I LAVORATORI STAGIONALI NEL TURISMO (ART. 4, COMMA 2)

Viene riproposto l'esonero contributivo previsto dal [DL n. 104/2020](#), a favore delle aziende del settore del turismo o degli stabilimenti termali che assumono lavoratori stagionali. Nel particolare, le aziende del settore del turismo e gli stabilimenti termali, per le assunzioni di lavoratori a tempo determinato, anche di tipo stagionale, avvenute nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, possono beneficiare dell'esonero totale (100%) dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, nel limite della durata dei contratti di lavoro stipulati, e comunque per un periodo massimo di 3 mesi decorrenti dalla data di assunzione.

L'esonero contributivo non trova applicazione ai premi e contributi dovuti all'INAIL. Viene inoltre preservata, ai fini della contribuzione effettivamente accreditata, l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

In caso di trasformazione a tempo indeterminato di questi contratti a termine, l'esonero contributivo è riconosciuto per un periodo massimo di ulteriori 6 mesi dalla data della conversione.

ESONERO DAL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ADDIZIONALE PER ALCUNI SETTORI DEL TURISMO (ART. 7)

I datori di lavoro di determinati settori particolarmente colpiti dall'emergenza epidemiologica – alberghi e agenzie di viaggio, ristoranti, bar, mense e catering, parchi divertimento, stabilimenti termali, discoteche, sale giochi, musei – i quali, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 marzo 2022, sospendono o riducono l'attività lavorativa ricorrendo alle integrazioni salariali ai sensi del D.Lgs. n. 148/2015, sono esonerati dal pagamento della contribuzione addizionale.



DETRAZIONI PER FIGLI A CARICO (ART. 19)

Il decreto, all'art. 19, comma 6, interviene in materia di detrazioni per figli a carico con due norme di coordinamento.

Poiché a decorrere dal 1° marzo 2022 l'assegno unico e universale costituirà il principale beneficio economico attribuito alle famiglie con figli minorenni (e a partire dal settimo mese di gravidanza) o figli maggiorenni fino al ventunesimo anno d'età che siano studenti, le detrazioni per figli a carico, come disciplinate dalla nuova lettera c), comma 1, art. 12 del TUIR, spetteranno solo per i figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati, di età pari o superiore a 21 anni fiscalmente a carico. L'intervento di raccordo operato dal decreto Sostegni-ter è finalizzato, da un lato, ad evitare che i figli tra 18 e 21 anni che non studiano, non hanno un lavoro né lo cercano (e, dunque, non diano diritto all'assegno unico e universale), possano essere fiscalmente parificati agli altri familiari a carico. A tal fine, il decreto integra quest'ultima norma, stabilendo che spetta una detrazione d'imposta di importo determinato, da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione, per ogni altra persona indicata nell'articolo 433 c.c. che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria esclusi in ogni caso i figli.

Viene inoltre inserito nell'art. 12 del TUIR il nuovo comma 4-ter, il quale specifica che i figli per i quali non spetta la detrazione per figli a carico debbano considerarsi al pari dei figli per ogni altra detrazione o agevolazione fiscale. Ciò implica, ad esempio, che i genitori possano comunque continuare a detrarre le spese mediche e scolastiche sostenute per figli fino a 21 anni, benché per gli stessi non spettino più le detrazioni d'imposta per figli a carico.

PROROGA AMMORTIZZATORI SOCIALI PER IMPRESE DI RILEVANTE INTERESSE STRATEGICO (ART. 22)

In via eccezionale le imprese con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a 1000, che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'art. 1 del DL n. 207/2012, possono presentare domanda di proroga del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 3 del [DL n. 103/2021](#), per una durata massima di ulteriori ventisei settimane fruibili fino al 31 marzo 2022, nel limite massimo di spesa di 42,7 milioni di euro.

RIFORMA DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI (ART. 23)

Come noto, la legge n. 234 del 30 dicembre 2021 ha riformato il sistema degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro a suo tempo introdotto dal D.Lgs. n. 148/2015 (per approfondimenti, consulta la [scheda monografica dedicata alla legge di Bilancio 2022](#)).

Il decreto Sostegni-ter interviene nuovamente sul complesso dei trattamenti di integrazione salariale apportandovi alcuni aggiustamenti e correzioni.

Contributo addizionale. La Legge di Bilancio 2022 aveva previsto, dal 1° gennaio 2022, l'eliminazione dell'esonero dal versamento della contribuzione addizionale in favore delle imprese del settore della fabbricazione di elettrodomestici con organico superiore alle 4000 unità e con unità produttive site nel territorio nazionale, di cui almeno una in un'area di crisi industriale complessa. Il decreto Sostegni-ter estende l'applicabilità dell'esonero dal pagamento del contributo addizionale anche a favore delle imprese



del settore della fabbricazione di elettrodomestici con organico superiore alle 4000 unità che al fine di mantenere livelli occupazionali abbiano stipulato contratti di solidarietà.

Compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa. La legge di Bilancio 2022 (comma 197) ha introdotto l'incompatibilità della percezione di integrazioni salariali in caso di svolgimento di attività lavorativa limitatamente ai rapporti di lavoro di durata superiore a 6 mesi. Qualora il lavoratore svolga attività di lavoro subordinato a tempo determinato "inferiore a sei mesi", il trattamento è sospeso per la durata del rapporto di lavoro. Ora il decreto Sostegni-ter interviene prevede che il trattamento di integrazione salariale è sospeso in caso di svolgimento di attività lavorativa a tempo determinato "pari o inferiore a 6 mesi".

Procedure di consultazione sindacale ed esame congiunto. Il decreto Sostegni-ter interviene sugli artt. 14 e 24 del D.Lgs. n. 148/2015 chiarendo che le procedure di consultazione sindacale ed esame congiunto possano essere svolte anche in via telematica.

Condizionalità e formazione. La legge di Bilancio 2022 ha previsto i lavoratori beneficiari della CIGS sono tenuti a partecipare a iniziative di carattere formativo o di riqualificazione, anche mediante fondi interprofessionali nonché cofinanziate da parte delle regioni. Il decreto Sostegni-ter interviene sull'art. 25-ter del D.Lgs. n. 148/2015 precisando che la partecipazione alle iniziative di carattere formativo è riservata a tutti i lavoratori coinvolti in programmi di sospensione o riduzione dell'attività riconducibili a causali straordinarie (riorganizzazione, crisi, solidarietà), a prescindere dal fondo che eroga i trattamenti (CIGS, Fondi bilaterali o FIS).

Accordo di transizione occupazionale. Ai sensi del nuovo art. 22-ter del D.Lgs. n. 148/2015, introdotto dalla legge di Bilancio 2022, è prevista l'ipotesi di un ulteriore periodo di integrazione salariale, pari a un massimo di 12 mesi (non prorogabili), da riconoscere alle imprese che all'esito di programmi di riorganizzazione o di crisi aziendale debbano gestire lavoratori a rischio di esubero. Originariamente era previsto che per l'anno 2022 il trattamento avrebbe potuto essere concesso esclusivamente per la proroga dell'intervento di integrazione salariale straordinaria per la causale del contratto di solidarietà. Il decreto Sostegni-ter abroga la predetta previsione, estendendo questa possibilità anche a tutte le altre tipologie e causali di ricorso agli ammortizzatori sociali.

Fondo di integrazione salariale (FIS). Il nuovo comma 3-bis dell'art. 29, D.Lgs. 148/2015, introdotto dalla legge di Bilancio 2022 prevede che il Fondo di integrazione salariale (FIS) riconosca l'Assegno di integrazione salariale, in relazione alle causali di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa previste dalla normativa vigente in materia di integrazioni salariali ordinarie (CIGO). Il decreto Sostegni-ter modifica il comma 3-bis prevedendo che l'assegno di integrazione salariale possa intervenire anche per causali CIGS (crisi, riorganizzazione, solidarietà) e non solo per causali CIGO, sempre per una durata massima di:

- 13 settimane in un biennio mobile, ai datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti;
- 26 settimane in un biennio mobile, ai datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di 5 dipendenti.



TEMPORARY FRAMEWORK (ART. 27)

Con la Comunicazione C(2021) 8442 final del 18 novembre 2021, la Commissione europea ha deciso di prorogare, fino al 30 giugno 2022, la validità del "Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", il cd. "Temporary Framework".

Il decreto Sostegni-ter recepisce le novità in merito alla disciplina speciale in materia di aiuti di stato introdotta per fronteggiare l'emergenza da COVID-19, integrando nel [DL n. 34/2020](#) i nuovi limiti previsti dalla Comunicazione europea.

In sintesi, risultano compatibili con il mercato interno quegli aiuti che rispettino, tra le altre, le seguenti condizioni:

- siano di importo non superiore a 2.300.000 euro per impresa, sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili, agevolazioni fiscali o di pagamenti, ovvero 345.000 euro, nel caso di imprese operanti nel settore della pesca e acquacoltura o 290.000 euro, nel caso di imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli;
- siano concessi a imprese che non fossero già in difficoltà al 31 dicembre 2019;
- in deroga al punto precedente, siano concessi a microimprese o piccole imprese che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione;
- siano concessi entro e non oltre il 30 giugno 2022.

[leggi il testo...](#)